



Ric. n. 2041/2003

Sent. n. 5574/2003

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione, con l'intervento dei signori magistrati:

Luigi Trivellato Presidente

Lorenzo Stevanato Consigliere, relatore

Alessandra Farina Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 2041/2003 proposto da AVIGO ETTORE, BONZANINI SILVIA, BERNARDO DINO, BENVENUTI DANIELE, SANAVIA MARIA EMMANUELA, VINCENZI LUIGI, VINCENZI MARCO, BAULI SANDRO, ALDRIGHETTI LUCIA, ZANAGA RENATO, ZECCHINELLI GIANCARLA, BEGHINI ANGELA CATALANO, MILANI ROBERTO, ZANOLLI ALDINA, BONETTI CHERUBINO, CARTERI ANNA, ZECCHINELLI GUALFARDO, ZECCHINELLI GIORGIO, APRILE ANGELA MAGAGNOTTI, PONTARA GIOVANNI, RUDARI REMO, TAMIOZZO G.DOMENICO, SIMEONI M.RENZA, UGOLINI ROMANO, GIRELLI FRANCESCA, UGOLINI MARTA, FIORINI GIOVANNI, GIRELLI EMILIANA, LONZAR CLAUDIA e GRISO RENZO, rappresentati e difesi dagli avv.ti Dario Donella, Barbara Bissoli e Francesco Curato, con elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultimo in Venezia, S.Croce 468/b;

C

O

N

A

C

E

M

CONTRO

il Comune di Pescantina in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giulio Pasquini e Giorgio Pinello, con elezione di domicilio presso lo studio del secondo in Venezia, Calle de Mezo, S. Polo 3080/L;

e nei confronti

della S.p.a. Telecom Italia Mobile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe De Vergottini, Cesare Caturani e Alfredo Bianchini, con elezione di domicilio presso lo studio dell'ultimo in Venezia Piazzale Roma 464;

PER

l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del silenzio-assenso formatosi sulla domanda di autorizzazione all'installazione di una stazione radio base per telefonia cellulare, presentata dalla S.p.a. TIM in data 22.11.2002.

Visto il ricorso, notificato il 29.7.2003 e depositato presso la Segreteria il 26.9.2003, con i relativi allegati;

Visti i motivi aggiunti depositati il 3.11.2003 per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, dell'autorizzazione formatasi per silenzio/assenso sulla domanda di modifica dell'impianto presentata dalla TIM S.p.a. il 7.7.2003, relativamente ad una stazione radio base per l'esercizio della telefonia cellulare.

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Telecom Italia Mobile S.p.A., depositato il 6.10.2003 e del Comune intimato, depositato il 6.10.2003;

C

O

N

A

C

E

M

Visti gli atti tutti di causa;

Uditi alla camera di consiglio del 5 novembre 2003, convocata a' sensi dell'art. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall'art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205 - relatore il Consigliere Lorenzo Stevanato - gli avv.ti Barbara Bissoli, per i ricorrenti, Giulio Pasquini, per il Comune intimato e Simone Mazzoni, in sostituzione di De Vergottini, per la Telecom Italia Mobile S.p.A.;

Rilevata, a' sensi dell'art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall'art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al riguardo, di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;

Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi;

considerato

che l'eccezione di difetto di legittimazione dei ricorrenti, opposta dalla difesa della controinteressata, va disattesa non essendo stata fornita la prova contraria in ordine alla sussistenza del criterio dello "stabile collegamento territoriale" degli interessati rispetto alla zona sulla quale sorge la stazione radio base;

che la dichiarazione di illegittimità costituzionale del d. lgs. 198/02, ad opera della sentenza della Corte costituzionale 1.10.2003 n. 303, determina la cessazione di efficacia con effetto retroattivo delle relative norme, ivi compresa quella sulla formazione del silenzio-

C

O

N

A

C

E

M

assenso, contenuta nell'art. 6;

che, quindi, l'impugnato silenzio assenso è rimasto privo di sostegno normativo;

che tale sostegno normativo non può essere rinvenuto nell'art. 87 del d. lgs. 1.8.2003 n. 259 (pubblicato nella G.U. del 15.9.2003 ed entrato in vigore il giorno successivo) che, pur avendo introdotto un'identica normativa procedimentale, non era ancora vigente né al momento in cui è stata presentata l'istanza di autorizzazione né al momento in cui è stata presentata l'istanza di autorizzazione alla variante in corso d'opera;

che il ricorso va perciò accolto.

Ritenuto di poter compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo accoglie e per l'effetto annulla i provvedimenti impugnati, indicati in epigrafe.

Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 5 novembre 2003.

Il Presidente

L'Estensore

C

O

N

A

C

E

M

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il.....n.....

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Seconda Sezione

C

O

N

A

C

E

M